

SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267

(testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

PER LA GESTIONE IN HOUSE A MEZZO DI ASMORTARA S.P.A.

L'anno 2021 il giorno __ del mese di ____

TRA

Il Comune di Mortara, in persona del sindaco pro tempore _____ in virtù dei poteri assegnati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. __ del __/__/20__

Il Comune di Castello d'Agogna, in persona del sindaco pro tempore _____ in virtù dei poteri assegnati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. __ del __/__/20__

Il Comune di Cilavegna, in persona del sindaco pro tempore _____ in virtù dei poteri assegnati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. __ del __/__/20__

Il Comune di Parona, in persona del sindaco pro tempore _____ in virtù dei poteri assegnati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. __ del __/__/20__

PREMESSO CHE

- l'Art. 30 del Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali, D. Lgs. 267/2000 (TUEL) prevede che *“Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni”*;
- i Comuni stipulanti la presente convenzione (d'ora in poi anche “i Comuni” o “gli Enti locali” o “i soci”) sono soci della società ASMortara S.p.A., qualificata come soggetto in house providing dei medesimi ai sensi del D. Lgs. 175/2016 e del D. Lgs. 50/2016;
- al fine di meglio determinare le regole per l'esercizio del c.d. controllo analogo congiunto ai sensi dell'Art. 5 commi 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016, gli Enti locali hanno deliberato di stipulare una convenzione ai sensi dell'Art. 30 del TUEL anche al fine di non contravvenire al divieto di cui al D. Lgs. 175/2016 in ordine alla previsione, negli statuti delle società a controllo pubblico di organi societari non previsti da norme di legge;
- l'Art. 5 comma 5 del TUEL prevede che *“Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*
 - a) *gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare*

varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;

- b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;*
- c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti”.*

Tutto ciò premesso, parte integrante e sostanziale della presente convenzione, tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 – Scopo della Convenzione.

1. Gli Enti Locali Soci convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione di ASMortara S.p.A. quale organismo in house providing dedicato allo svolgimento di compiti strettamente necessari al perseguimento di finalità istituzionali degli enti medesimi nei settori identificati nell'oggetto sociale della società.
2. A tal fine, essi intendono disciplinare di comune accordo, tramite la presente Convenzione, l'esercizio coordinato dei loro rispettivi poteri sociali di indirizzo e di controllo ed il funzionamento degli ulteriori strumenti finalizzati a garantire la piena attuazione di un controllo sulla Società analogo a quello esercitato sui propri servizi e per garantire che la Società persegua sempre gli interessi propri dei soci.
3. A tal fine il rapporto intercorrente tra gli enti locali e la società, nel rispetto delle norme di legge, è caratterizzato da un potere di direzione e coordinamento e supervisione che riguarda l'insieme dei più importanti atti di gestione.
4. La società rappresenta un prolungamento amministrativo dei soci che se ne avvalgono per il perseguimento, in forma congiunta, dell'interesse pubblico secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e nel rispetto del buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'Art. 97 Costituzione.

In particolare, anche in virtù di quanto disposto dallo Statuto, la società può svolgere servizi e funzioni per gli Enti locali soci nei seguenti ambiti di attività:

- a. gestione dei servizi ambientali, compresi la raccolta, lo stoccaggio, il trattamento ed il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- b. gestione di impianti, quali, a titolo esemplificativo, impianti di produzione e distribuzione di energia termica, frigorifera, elettrica, gestione calore, servizio energia, impianti elettrici e di illuminazione, videosorveglianza e apparecchiature informatiche, nonché attività previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza, efficienza e risparmio energetico;
- c. gestione dei servizi all'assistenza, alla consulenza ed al supporto inerenti il campo delle entrate locali e le relative attività connesse e complementari;

- d. gestione del patrimonio aziendale mobiliare ed immobiliare, ivi comprese le attività di studio, progettazione e realizzazione di opere, reti, impianti e fabbricati e la relativa manutenzione.

Articolo 2 – Durata.

1. Gli enti locali convengono di fissare la durata della presente Convenzione, e di tutte le pattuizioni in essa stabilite, in misura pari alla durata della Società e cioè fino al 31 dicembre 2050, con decorrenza, per ciascun ente locale, dal giorno della relativa sottoscrizione.

Articolo 3 – Capitale della Società e relativa attività.

1. I Soci si impegnano, anche ai sensi dell'Articolo 5 dello statuto della Società, a garantire che la quota di capitale pubblico non sia mai inferiore al 100% per tutta la durata della Società.
2. I Soci si impegnano altresì a vigilare e a porre in essere tutto quanto necessario affinché la Società svolga oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti locali e che la produzione ulteriore, rispetto al suddetto limite di fatturato, sia svolta a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Articolo 4 – Coordinamento dei Soci.

1. Al fine di disciplinare la collaborazione tra gli enti locali per l'esercizio in comune di un controllo sulla Società analogo a quello esercitato sui propri servizi, gli enti locali medesimi istituiscono il Coordinamento dei Soci (denominato per brevità anche "*Coordinamento*"), composto dai rappresentanti legali o loro delegati, ognuno con responsabilità e diritto di voto equivalente, posto quanto meglio disciplinato nei successivi punti della presente convenzione.
2. Il Coordinamento è sede di informazione, consultazione e discussione tra i Soci e tra la Società ed i Soci, e di controllo dei Soci sulla Società, circa la gestione delle attività svolte da ASMortara S.p.A. nonché circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa.
3. Il Coordinamento stabilisce linee di indirizzo e indicazioni al fine dell'esecuzione dei servizi della società per i Comuni soci che, tenuto conto dell'oggetto sociale, gli enti locali intendono esercitare tramite la società.
Le linee di indirizzo e le indicazioni previste dal Coordinamento e i loro eventuali aggiornamenti vanno inoltrati alla Società entro una settimana dalla relativa deliberazione.
4. Il Coordinamento potrà verificare lo stato di attuazione degli obiettivi da esso fissati come sopra.
A tal fine, il Consiglio di Amministrazione trasmette la relazione prevista dall'art. 17, comma 6 dello Statuto, entro e non oltre la data del termine fissato per l'approvazione del bilancio.

Il collegio sindacale relaziona sinteticamente agli enti locali, con cadenza annuale, in ordine alla propria attività, svolta ai sensi dell'art. 2403 Cod. Civ., di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla correttezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

5. Ove richiesto anche da un solo Socio, il Coordinamento delibera l'immediata convocazione dell'Assemblea della Società ai sensi dell'art. 2367 Cod. Civ. affinché essa adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società e degli Enti Locali Soci, ivi compresa la revoca degli amministratori per giusta causa.
6. Al fine di consentire l'espletamento delle funzioni e compiti di cui ai commi precedenti, il Coordinamento potrà deliberare sull'elaborazione e modifica degli schemi tipo di contratto di servizio e relativi disciplinari, sull'approvazione di piani strategico-politici e finanziari della gestione societaria, del piano industriale e degli altri documenti di tipo programmatico, sul controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati, sul controllo degli equilibri economici e finanziari della società e dei conti annuali e infrannuali della Società, sulla nomina e revoca degli organi sociali e del direttore generale, sul bilancio di esercizio, sulle modifiche dello Statuto e sull'adozione regolamenti societari per la gestione, il funzionamento ed il controllo interno, su qualunque operazione su partecipazione a società, se previste dall'ordinamento e sulle modifiche ai loro statuti, sul complesso delle spese di funzionamento ivi compreso quelle per il personale nonché sugli atti di competenza dell'Assemblea, come individuati ai sensi dello Statuto.

Articolo 5 – Funzionamento del Coordinamento dei Soci.

1. Il Coordinamento è convocato, in occasione della seduta d'insediamento, dal Socio che detiene la maggiore quota di capitale della Società.
2. Il Coordinamento nomina, fra i propri componenti, un Presidente. Il Coordinamento è convocato dal proprio Presidente, presso la sede della Società o in altro luogo opportuno sempre all'interno dei territori di riferimento degli enti locali, almeno quindici giorni prima di ogni Assemblea dei Soci e, negli ulteriori casi in cui sia ritenuto necessario per lo svolgimento delle funzioni e compiti di cui all'articolo 4, anche su richiesta di ogni Socio componente il Coordinamento medesimo.
L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta e indicare le materie all'ordine del giorno.
3. Qualora richiesto dal Coordinamento, ASMortara S.p.A., per il tramite del Presidente pro tempore, dovrà trasmettere gli atti aventi rilevanza gestionale o strategica rilevanti, ai fini di un nulla osta da parte del Coordinamento soci che dovrà riunirsi non oltre 15 giorni prima della calendarizzazione di cui al periodo precedente.
4. Il Coordinamento dei soci è competente ad analizzare ed esprimere il proprio eventuale parere in ordine ai seguenti documenti: (i) budget annuale e pluriennale; (ii) piano degli investimenti; (iii) piano delle assunzioni; (iv) atti di acquisto di beni servizi e forniture che superino l'importo al netto dell'IVA a base di gara di 1 milione di Euro; (v) bilancio consuntivo ed eventuali report contabili infrannuali; (vi) contratti di servizio

- e atti di affidamento con gli Enti soci anche modificativi di quelli esistenti; (vii) delibere in merito a operazioni straordinarie o aumenti di capitale su società partecipate; (viii) nomina di amministratori, sindaci e altri esponenti; (ix) decisioni in merito all'accensione di contratti di finanziamento; (x) decisioni in merito alla cessione o acquisizione di immobili o rami di azienda; (xi) modifica dello Statuto; (xii) adozione o modifiche dei regolamenti interni aziendali.
5. Il Coordinamento assume le sue decisioni secondo voto capitaro e con la ricerca dell'unanimità.
 6. In caso di mancato accordo fra i Comuni soci, non prima della terza votazione infruttuosa, è prevista la possibilità di approvazione ed emissione del nulla osta sui documenti oggetto di analisi con il voto a maggioranza assoluta dei soci (non dei presenti) con potere di veto del Comune di Mortara e del/dei Comuni interessati alla specifica decisione, con specifico riferimento alla modifica dei contratti di servizio o a decisioni che prevedano un impegno finanziario dei medesimi.
 7. Anche al fine di permettere che la ricerca dell'unanimità fra i Soci non danneggi l'attività della società, è facoltà del Coordinamento esprimere e deliberare pareri positivi sugli atti trasmessi con osservazioni e modifiche da recepirsi prima dell'approvazione in seno agli organi societari competenti.
 8. Ciascun Ente Locale Socio è obbligato a votare nelle Assemblee della Società, e ad assicurare comportamenti e adottare atti uniformandosi alla volontà espressa dal Coordinamento.
 9. Ai sensi di quanto disciplinato dallo Statuto societario, i membri del Consiglio di amministrazione di ASMortara S.p.A. dovranno attenersi a quanto deliberato dal Coordinamento dei soci in sede di espressione del loro voto nelle relative riunioni.
 10. I rappresentanti degli Enti Locali Soci sono tenuti a partecipare al Coordinamento essendo previamente legittimati nei modi di legge ed in conformità dello specifico ordinamento locale.
 11. L'intervento in coordinamento può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti e esprimere le proprie deliberazioni. Tuttavia, almeno il Presidente ed il segretario dovranno essere presenti nel luogo di convocazione scelto per la riunione ove si considererà tenuto il Coordinamento dei soci. Inoltre, in caso di impossibilità di intervenire in adunanza, i soci potranno far pervenire le determinazioni relative agli argomenti indicati nell'avviso di convocazione, in forma scritta, esprimendo le proprie determinazioni e il proprio voto a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo , entro un'ora prima dell'orario di inizio dell'assemblea indicato nell'avviso di convocazione. Il Presidente provvederà a dare lettura della suddetta comunicazione e dell'intenzione di voto espresso dandone esplicito conto nel verbale.
 12. Delle sedute è redatto apposito verbale.
 13. Gli Enti Locali Soci si impegnano a votare in Assemblea su questioni che riguardano servizi o attività prestate esclusivamente nei confronti di uno

o più Soci, in conformità alla volontà espressa in seno al Coordinamento dal Comune o concordemente dai Soci interessati.

La delibera dovrà documentare la sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione per la Società.

14. L'organizzazione e il funzionamento del Coordinamento, per quanto non previsto nella presente Convenzione, sono demandati ad apposito regolamento approvato dall'organismo medesimo.

Articolo 6 – Nomine degli organi sociali

1. Ai sensi di quanto disposto dall'Art. 5 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, gli Enti Locali Soci convengono che, in sede di rinnovo del Consiglio di Amministrazione della società la nomina avvenga con il nulla osta del Coordinamento, tra i soggetti che hanno partecipato all'avviso di selezione pubblicato da ASMortara S.p.A. sul proprio sito internet istituzionale.
2. Per quanto riguarda il collegio sindacale i componenti saranno individuati secondo i seguenti diritti di designazione: un sindaco effettivo, con funzioni di Presidente, è designato dal Comune di Mortara, il secondo componente dal Comune di Mortara previo consenso degli altri Soci e il terzo dagli altri Comuni soci; 2 sindaci supplenti saranno designati dagli altri Enti locali soci, tra i soggetti che hanno partecipato all'avviso di selezione pubblicato da ASMortara S.p.A. sul proprio sito internet istituzionale.
3. Le designazioni sono manifestate in seno al Coordinamento, che si esprime in merito. I Soci si obbligano a votare nell'assemblea di ASMortara S.p.A. i nominativi designati dai Soci ai sensi del presente Articolo, in conformità alla volontà espressa dal Coordinamento.

Articolo 7 – Controllo Contabile.

1. Il controllo contabile nei confronti della Società viene effettuato nel rispetto delle modalità previste dalla specifica normativa applicabile. Una copia della relazione sul bilancio prevista dall'art. 2409 ter, comma 2° Cod. civ., viene trasmessa al Coordinamento dei Soci al momento del deposito della relazione stessa presso la sede della Società a norma di legge.

Articolo 8 – Recepimento della Convenzione.

1. Ciascun Ente Locale Socio aderente è obbligato a rispettare il contenuto della presente Convenzione.
2. La gestione associata dei servizi degli Enti Locali Soci da parte di ASMortara S.p.A. deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli enti locali partecipanti, a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta nella Società.
3. Ciascun Ente Locale Socio ha la facoltà di sottoporre direttamente al Coordinamento proposte e problematiche attinenti alla gestione dei servizi, da parte di ASMortara S.p.A. e quanto previsto dallo Statuto.

Articolo 9 – Recesso.

1. Anche in relazione alle risultanze dei controlli su ASMortara S.p.A. di cui agli articoli 4 e 7 della presente Convenzione, ai singoli Enti Locali Soci è data facoltà di recedere anticipatamente dalla Convenzione purché siano decorsi almeno 5 anni dalla data di adesione alla Convenzione stessa, con relativa sottoscrizione da parte dell'ente locale recedente.
2. La dichiarazione di recesso, comunicata agli altri enti locali a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento avrà effetto, purché pervenuta a conoscenza di tutti gli enti locali aderenti alla presente Convenzione entro il mese di novembre, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. La perdita della qualità di Socio in ASMortara S.p.A. determina l'immediato automatico venir meno della qualità di aderente alla Convenzione.
4. Gli Enti Locali Soci che recedano dalla presente Convenzione sono tenuti a regolare i rapporti di debito-credito con gli altri Enti convenzionati e con la Società, in particolare tenuto conto che il recesso dalla presente Convenzione determina tra l'altro la contestuale decadenza degli affidamenti in essere tra l'ente locale recedente e la Società, a prescindere dall'eventuale residua durata dei disciplinari di servizio.

Articolo 10 – Adesione di nuovi Soci alla Convenzione.

1. Il trasferimento delle azioni e l'iscrizione al libro soci è condizionato all'adesione dei nuovi soci alla presente Convenzione.
Parimenti è necessaria l'adesione alla presente Convenzione da parte degli Enti Locali che divengano Soci in ASMortara S.p.A. nel rispetto dell'Articolo 5 dello statuto della Società.
2. L'adesione si perfeziona con la sottoscrizione della presente Convenzione e comporta la formale accettazione di tutte le clausole, i patti e le condizioni della Convenzione stessa.
Per effetto dell'adesione alla Convenzione, il Socio acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti.

Comune di Mortara _____

Comune di Cilavegna _____

Comune di Castello d'Agogna _____

Comune di Parona _____